



22/09/2015

PROPOSTA DI DELIBERA AMMINISTRATIVA

PRESENTATA

DAL GRUPPO CONSILIARE

MOVIMENTO 5 STELLE

Jacopo Berti, Simone Scarabel, Erika Baldin,

Patrizia Bartelle e Manuel Brusco

Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa popolare" dell'art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

N. _____ DEL 21 SETTEMBRE 2015

Richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa popolare" dell'art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

Visto l'art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, secondo il quale:

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di

importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie ((alla redazione)) dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.

2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:

a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164," sono inserite le parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero (incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse)" e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati"; b) all'articolo 52-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "urbanistici ed edilizi" sono inserite le seguenti: "nonché' paesaggistici"; c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, il quinto periodo e' sostituito (dai seguenti): "I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste

demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti simili, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione."; ((c-bis) all'articolo 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito");

d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fine le parole "nonché" quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW".

((3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas))"

Considerato che l'innanzi riportato art. 37 qualifica le attività di ricerca ed estrazione degli idrocarburi e la realizzazione degli oleodotti e dei gasdotti come di "interesse strategico", di "pubblica utilità" e "indifferibili", limitando grandemente, con ciò, le prerogative riconosciute dalla Costituzione agli Enti territoriali circa l'esercizio delle funzioni amministrative, come ad es. in relazione ai piani di gestione e tutela del territorio, ai piani urbanistici ed edilizi e ai piani paesaggistici;

Considerato che l'esercizio della competenza legislativa e amministrativa da parte dello Stato deve darsi sempre nel rispetto del principio di leale collaborazione, ossia garantendo agli Enti territoriali l'effettiva partecipazione ai procedimenti che mettono capo alle decisioni in tale materia;

Visto l'art. 75 della Costituzione ove si prevede che cinque consigli regionali possano chiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

Visto l'art. 29 della L. 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che nel caso di richiesta del referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del predetto articolo, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consigli;

Visto l'art. 30 della L. 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

Vista la "Breve illustrazione della proposta referendaria" allegata alla presente deliberazione;

Per quanto esposto in narrativa e con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione

Delibera

- di presentare richiesta di referendum abrogativo dell'art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, secondo il seguente quesito:

“Volete voi che sia abrogato l’articolo 37 (Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164?”

- di procedere, ai sensi dell’art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla designazione della/del signora/signor, quale delegato effettivo del Consiglio, e della/del signora/signor quale delegato supplente del Consiglio;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

ALLEGATO

Breve illustrazione della proposta referendaria

L'art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164 qualifica le **attività di ricerca ed estrazione degli idrocarburi e la realizzazione degli oleodotti e dei gasdotti** come di **"interesse strategico", di "pubblica utilità" e "indifferibili"**, limitando, con ciò e grandemente, le prerogative riconosciute dalla Costituzione alle Regioni ed agli Enti territoriali circa l'esercizio delle funzioni amministrative, come, ad esempio, quelle connesse ai piani di gestione e tutela del territorio, ai piani urbanistici ed edilizi e ai piani paesaggistici.

Il legislatore statale pregiudica, con l'evidenziato articolo 37 (in combinato disposto del successivo art. 38 dello "Sblocca Italia") le potestà e prerogative legislative regionali costituzionalmente riconosciute, finanche l'indefettibile principio della preventiva intesa con le stesse regioni *"non potendosi ritenere sufficiente, ai fini della corretta configurabilità dei presupposti per la c.d. "intesa forte", nè la prevista intesa in sede di Conferenza di servizi, né la partecipazione dell'amministrazione regionale al procedimento unico previsto dall'art. 38, posto che tali interventi non attribuiscono alla Regione la posizione differenziata che le spetta in ordine alle scelte sulla localizzazione dell'impianto nell'ambito del proprio territorio"* (come riportato nel ricorso proposto dalla Regione Calabria per questione di legittimità costituzionale, depositato il 21 gennaio 2015 in cancelleria della Corte Costituzionale).

Si evidenzia che costituisce principio ormai acquisito (Corte Cost. sentenza n. 278/2010) quello secondo cui *"nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale, la regione possa venire spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere (sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003)"*;

Gli evidenziati articoli dello "Sblocca Italia", estromettendo le regioni dai procedimenti e dagli iter autorizzatori, si pongono in palese contrasto con l'art. 118 della Costituzione, presidio normativo costituzionale che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative, in quanto, alla luce dell'orientamento del giudice costituzionale, l'esercizio di tali funzioni da parte dello Stato può ritenersi legittimo solo in quanto si assicuri *"la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, (attraverso) adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali"* (Corte Cost., sent. n. 6 del 2004; v. anche sent. n. 303 del 2003 e sent. n. 383 del 2005).